Dott. AMOROSA ALFONSO
NOTAIO
Via delle Lettere n. 56
53045 MONTEPULCIANO

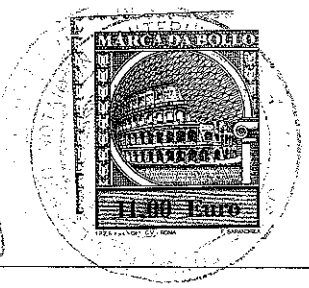

COPIA

Repertorio n. 7279

Raccolta n. 2660

R... a... a MONTEPULCIANO
il 18/05/2005 N° 486/1
Atti pubblici Euro 168,00

----------VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA----------

----------"QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L."----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Il giorno **dieci maggio duemilacinque**, in Montepulciano (SI) e nel mio studio alla Via delle Lettere n. 56, alle ore sedici.-

Avanti a me dottor **ALFONSO AMOROSA, notaio in Montepulciano**, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dai comparenti, col mio consenso,----------

----------sono presenti:----------

"COMUNITA' MONTANA DEL CETONA", ente di diritto pubblico con sede in Sarteano (SI) al Corso Garibaldi n. 10, C.F. 81004060521, in persona dell'attuale Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresentante Macchietti Marco, nato a Cetona il 15 settembre 1964, domiciliato per la carica in Sarteano al Corso Garibaldi n. 10, il quale dichiara di intervenire in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea in data 28 ottobre 2004 n. 40, esecutiva a tutti gli effetti di legge, deliberazione che, in copia certificata conforme in data 2 novembre 2004, qui si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio fatta ai comparenti, nonchè di intervenire in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea

in data 27 settembre 2004 n. 34, esecutiva a tutti gli effetti di legge, deliberazione che, in copia certificata conforme in data 5 ottobre 2004, qui si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me notaio fatta ai comparenti,-

quale socia della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L." per una quota del valore di euro quarantunomilaottocentotrentatrè virgola zero zero (41.833,00);----------

"CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO", con sede in Montepulciano alla Piazza Grande n. 7, C.F. 90004830528, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Romeo Massimo, nato a Chianciano Terme il 28 agosto 1956, domiciliato per la carica in Montepulciano alla Piazza Grande n. 7, il quale dichiara di intervenire in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2004, che, in estratto autentico per me notaio in data 10 maggio 2005 n. 7275 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me notaio fatta ai comparenti,----------

quale socio della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L." per una quota del valore di euro duemilatrecentoventiquattro virgola zero cinque (2.324,05);----------

l'associazione **"UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA"**, con sede in Siena alla Via Massetana Romana n. 50/A, C.F. 92005600520 e P.I. 00844790527, in persona del Consigliere

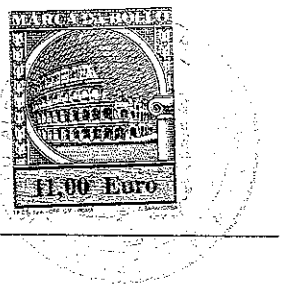

Contucci Alamanno, nato a Montepulciano il 4 agosto 1943, domiciliato per la carica in Siena alla Via Massetana Romana n. 50/A, il quale dichiara di intervenire in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 2 agosto 2004, che, in estratto autentico per me notaio in data 10 maggio 2005 n. 7274 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da me notaio fatta ai comparenti,----------

quale socia della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L." per una quota del valore di euro duemilatrecentoventiquattro virgola zero cinque (2.324,05);----------

----------sono anche presenti:----------

PARISI BENEDETTO, nato a Monreale (PA) l'8 giugno 1952, residente in Montepulciano Frazione Sant'Albino alla Via degli Abeti n. 7, tributarista, C.F. PRSBDT52H08F377Q, in veste di presidente del consiglio di amministrazione della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.";----------

TRABALZINI ENRICO, nato a Montepulciano il 23 febbraio 1965, residente in Montepulciano Frazione Stazione alla Via Ancona n. 22, imprenditore agricolo, C.F. TRBNRC65B23F592L, in veste di vicepresidente del consiglio di amministrazione della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.";----------

RONCOLINI CLAUDIO, nato a Chianciano Terme il 12 giugno 1958, residente in Sarteano alla Via Bandini n. 3, insegnante, C.F. RNCCLD58H12C608L, in veste di consigliere di amministrazione

della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.";----------

BENNATI MASSIMO, nato a Cetona il 18 settembre 1949, residente in Cetona alla Via Patargnone n. 12, impiegato, C.F. BNNMSM49P18C587U, in veste di consigliere di amministrazione della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.";----------

FANETTI ELISABETTA, nata a Montepulciano il 26 novembre 1962, residente in Montepulciano alla Via Antica Chiusina n. 15, imprenditrice agricola, C.F. FNTLBT62S66F592W, in veste di consigliere di amministrazione della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.";----------

----------è infine presente:----------

la **PROVINCIA DI SIENA**, con sede in Siena alla Via del Capitano n. 14, C.F. 80001130527 e P.I. 00166340521, in persona di Bucelli Paolo, nato a Chiusi il 12 marzo 1950, domiciliato per la carica in Siena alla Via del Capitano n. 14, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale dirigente del Servizio Sviluppo Agricolo dell'Amministrazione Provinciale di Siena, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 28 novembre 2003 n. 112, nonchè alla determinazione del dirigente del Servizio Sviluppo Agricolo dell'Amministrazione Provinciale di Siena in data 22 dicembre 2003, esecutiva per apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Amministrazione Provinciale di Siena in data 30 dicembre 2003, che in copie certificate

conformi in data 10 maggio 2005 si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "E" ed "F".----------

Comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io notaio sono certo.----------

La COMUNITA' MONTANA DEL CETONA, il CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO e l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA, a mezzo dei costituiti legali rappresentanti, dichiarano di essere i soci tutti della società **"QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L."**, costituita nella Repubblica Italiana, con sede legale in Montepulciano alla Via Talosa n. 6/A, di nazionalità italiana, capitale sociale euro quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (46.481,10) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena al n. 00999330525 Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, C.F. e P.I. 00999330525.----------

I comparenti Parisi Benedetto, Trabalzini Enrico, Roncolini Claudio, Bennati Massimo e Fanetti Elisabetta, dichiarano di essere i componenti tutti del Consiglio di Amministrazione, ed il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione, della suddetta società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.".---

Ciò premesso, la COMUNITA' MONTANA DEL CETONA, il CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO e l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA, a mezzo dei costituiti legali rappresentanti, quali soci tutti della società "QUALITA' E

SVILUPPO RURALE S.r.L.", ed i comparenti Parisi Benedetto, Trabalzini Enrico, Roncolini Claudio, Bennati Massimo e Fanetti Elisabetta, quali componenti tutti del Consiglio di Amministrazione, ed il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione, della suddetta società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.", dichiarano di essersi riuniti in questo luogo, giorno ed ora in assemblea totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:----------

1) adeguamento alle normative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ed al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 mediante l'approvazione, in sostituzione del vigente statuto, di nuove norme di funzionamento della società;----------

2) aumento del capitale sociale da euro quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (46.481,10) ad euro sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10), mediante offerta della quota di nuova emissione a terzi, quindi con rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali soci, per consentire la sottoscrizione dell'aumento alla PROVINCIA DI SIENA;----------

3) modifica dell'articolo cinque delle nuove norme di funzionamento della società in conseguenza dell'eventuale delibera di aumento del capitale.----------

La COMUNITA' MONTANA DEL CETONA, il CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO e l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA, a mezzo dei costituiti legali rappresentanti, nella qualità

di soci tutti della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.", mi richiedono quindi di assistere all'assemblea e di redigere in forma pubblica il relativo verbale.----------

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.----------

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo dodici del vigente statuto sociale, il comparente Parisi Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la validità dell'assemblea in forma totalitaria:----------

- in quanto sono intervenuti tutti gli attuali soci;----------

- in quanto sono intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione, e cioè esso comparente in veste di presidente del consiglio di amministrazione, Trabalzini Enrico, in veste di vice presidente del consiglio di amministrazione, Roncolini Claudio, Bennati Massimo e Fanetti Elisabetta, in veste di consiglieri di amministrazione.--------

Il Presidente dell'assemblea, verificata l'identità dei partecipanti, consegna a me notaio l'elenco in cui vengono identificati i partecipanti ed indicate le quote di cui ciascun partecipante è titolare; detto elenco si allega al presente atto sotto la lettera "G".----------

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:----------

1) illustra ai soci la necessità di approvare, in

sostituzione del vigente statuto, nuove norme di funzionamento della società in adeguamento alle normative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ed al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 secondo il testo a suo tempo fornito ai soci ed a loro conoscenza;----------

2) fa presente, come peraltro già discusso e chiarito fra i soci in separata sede, l'opportunità di aumentare il capitale sociale da euro quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (46.481,10) ad euro sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10) per mettere la società in migliori condizioni finanziarie, aumento da realizzare, previa rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci attuali, attraverso la sottoscrizione da parte della PROVINCIA DI SIENA con contestuale versamento in denaro dell'aumento medesimo;----------

3) di provvedere alla conseguente modifica dell'articolo cinque delle nuove norme di funzionamento della società in conseguenza dell'aumento di capitale, nonchè all'approvazione della redazione aggiornata delle nuove norme di funzionamento della società.----------

Il Presidente dell'assemblea, anche nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che l'attuale capitale sociale di euro quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (46.481,10) è ad oggi interamente versato per cui nulla osta all'adozione della proposta delibera di

aumento del capitale sociale.----------

Il Presidente dell'assemblea invita quindi l'assemblea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno procedendo alla votazione con il sistema dell'alzata di mano.----------

I partecipanti all'assemblea, confermando all'unanimità l'utilizzo del sistema di votazione per alzata di mano, dopo articolata discussione, vengono richiesti dal Presidente dell'assemblea di esprimere il proprio voto favorevole sugli argomenti all'ordine del giorno alzando la mano destra.-------

1) In relazione alla proposta di approvare in sostituzione del vigente statuto le nuove norme di funzionamento della società, in adeguamento alle normative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ed al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, secondo il testo a suo tempo fornito ai soci e da allegare al presente atto integrato con le eventuali altre modifiche approvate;----------

tutti i partecipanti alzano la mano destra;----------

2) in relazione alla proposta di aumentare il capitale sociale da euro quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (46.481,10) ad euro sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10);----------

tutti i partecipanti alzano la mano destra;----------

3) in relazione alla proposta di modificare, in conseguenza della delibera di aumento del capitale, l'articolo cinque delle nuove norme di funzionamento della società nel seguente

modo:----------

"Art. 5)- Capitale Sociale----------

Il capitale sociale è di euro sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10) diviso in quote di partecipazione ai sensi della normativa vigente.";----------

nonchè di approvare il testo delle nuove norme di funzionamento della società nella redazione aggiornata con l'aumento del capitale sociale;----------

tutti i partecipanti alzano la mano destra.----------

Il testo delle nuove norme di funzionamento della società nella redazione aggiornata con quanto deliberato si allega al presente atto sotto la lettera "H".----------

Il Presidente dell'assemblea procede quindi alla verifica della votazione invitando i partecipanti eventualmente contrari ad alzare la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 1) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 2) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 3) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

Il Presidente dell'assemblea procede quindi alla verifica della votazione invitando i partecipanti eventualmente astenuti ad alzare la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 1) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 2) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

In relazione alla proposta numero 3) nessuno dei partecipanti alza la mano destra.----------

Il Presidente dell'assemblea, verificata l'identità dei partecipanti favorevoli e constatato che non vi sono soci astenuti o dissenzienti, consegna a me notaio l'elenco in cui vengono identificati i partecipanti favorevoli, detto elenco si allega al presente atto sotto la lettera "I".----------

La COMUNITA' MONTANA DEL CETONA, il CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO e l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA, a mezzo dei costituiti legali rappresentanti, nella qualità di soci tutti della società "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.", dichiarano di rinunciare al diritto di opzione loro spettante in base all'articolo sei delle vigenti norme di funzionamento e relativo all'aumento di capitale sopra deliberato.----------

A questo punto in esecuzione del deliberato aumento di capitale sociale la PROVINCIA DI SIENA, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di sottoscrivere l'intero aumento di capitale sociale pari ad euro ventimila virgola zero zero (20.000,00); dichiara inoltre di aver già versato nelle casse sociali la detta somma di euro ventimila virgola

zero zero (20.000,00).---

Prende la parola il Presidente dell'assemblea e nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che l'aumento di euro ventimila virgola zero zero (20.000,00) del capitale sociale risulta interamente sottoscritto ed attesta che la PROVINCIA DI SIENA ha già provveduto prima d'ora ad effettuare nelle casse della società il versamento dell'aumento sottoscritto.--

Nessun altro avendo preso la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria essendo le ore diciassette e minuti trenta.-----

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme a verità e lo hanno approvato, sottoscrivendolo con me notaio.--

E' scritto a macchina da me notaio in undici pagine e diciassette righi di questi quattro fogli.-------------------

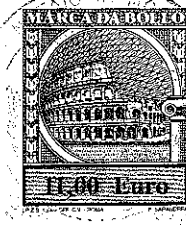

Paolo Bucci
[illegible] Notaio

Allegato "H" alla raccolta n. 8660

----------NORME DI FUNZIONAMENTO----------

----------della----------

----------"QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L."----------

Art. 1)- Denominazione----------

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L.".----------

Art. 2)- Sede----------

La Società ha sede nel territorio della Repubblica Italiana e nel Comune di Montepulciano (SI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.----------

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale soltanto nell'ambito del territorio del Comune sopraindicato.----------

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; dette delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.----------

Art. 3)- Durata----------

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre

duemilaventi (31/12/2020), salvo anticipato scioglimento o proroga da parte dell'assemblea dei soci.----------

Art. 4)- Oggetto----------

La società ha per oggetto l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo delle imprese agricole, agroindustriali o operanti nel settore alimentare o della tutela del consumatore, attraverso l'attività di sperimentazione e promozione di tecnologie innovative finalizzate alla diversificazione delle produzioni ed al miglioramento della qualità, di assistenza tecnica alle imprese nei cicli di produzione nei processi di trasformazione, di analisi dei prodotti e di controllo e certificazione della qualità, di promozione della ricerca anche in collaborazione con enti ed istituti ad essa preposti.----------

Le attività potranno essere svolte anche attraverso la realizzazione e gestione, diretta o in convenzione, di centri adeguatamente allestiti, quali laboratori di analisi, impianti sperimentali, centri di assistenza e simili.----------

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, valutarie o bancarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.----------

Art. 5)- Capitale Sociale----------

Il capitale sociale è di euro sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10)

diviso in quote di partecipazione ai sensi della normativa vigente.----------

Art. 6)- Variazioni del capitale sociale----------

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni normative in materia (artt. 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c.) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche delle presenti norme di funzionamento della società.----------

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla normativa vigente; spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.----------

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di cui alle norme vigenti (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento della società.----------

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se

nominati.----------

Art. 7)- Partecipazioni----------

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.----------

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.----------

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.----------

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..----------

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c..----------

Art. 8)- Trasferimento delle partecipazioni----------

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.----------

Il socio, che intenda alienare per atto tra vivi in tutto o in parte la propria partecipazione, deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci; in conseguenza di ciò, egli deve comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano firmata per ricevuta, agli altri soci il suo intendimento, indicando il prezzo e tutte le ulteriori condizioni del

trasferimento, compresi il domicilio per la risposta e le modalità di pagamento.----------

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i soci, la partecipazione offerta spetta ai medesimi in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. Fermo restando che il diritto di prelazione sulla partecipazione offerta in vendita spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; nel caso in cui qualcuno di essi non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene (purchè in sede di esercizio del diritto di prelazione i medesimi abbiano comunicato di volersi avvalere anche dell'eventuale accrescimento).----------

Qualora nessuno dei soci intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione a terzi estranei alla società.---------

La cessione delle partecipazioni sarà, in ogni caso, possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.----------

In difetto di tale procedura l'eventuale trasferimento della

partecipazione sarà inefficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.-------

Il trasferimento delle partecipazioni a terzi non soci è, comunque, sempre subordinato al preventivo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata a.r.; i soci devono pronunciarsi, con decisione da prendere ai sensi dell'art. 12) delle presenti norme di funzionamento della società; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo.----------

In ipotesi di decesso, gli eredi avranno diritto alla sola liquidazione e/o rimborso della partecipazione del socio deceduto, da determinarsi con le modalità di cui al successivo art. 23) lett. c), semprechè, in alternativa, non preferiscano divenire soci della società.----------

In tale ultimo caso, dovranno, però, ottenere preventivamente il gradimento da parte degli altri soci, i quali dovranno pronunciarsi con decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 12) con la precisazione che, ai fini della determinazione della maggioranza, non si tiene conto della partecipazione detenuta dal socio deceduto.----------

Nel caso in cui avessero l'intenzione di divenire soci, gli eredi del socio deceduto dovranno, entro il termine tassativo di sessanta giorni decorrenti dalla apertura della successione, rivolgere espressa richiesta per iscritto all'organo amministrativo della società al fine di ottenere il gradimento; l'organo amministrativo provvederà, con la massima sollecitudine possibile, a rimettere tale richiesta alla decisione dei soci, da adottarsi ai sensi del successivo art. 12).----------

In caso di decisione di continuazione della società con più eredi del socio deceduto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.----------

Nel caso in cui il gradimento non fosse concesso, non sarà possibile in alcun modo agli eredi del socio deceduto ottenere l'iscrizione nel libro dei soci e l'intera partecipazione già di spettanza del socio deceduto dovrà essere loro liquidata e/o rimborsata ai sensi del successivo art. 23) lett. c).----------

Art. 9)- Versamenti e finanziamenti dei soci----------

La società, per meglio svolgere l'attività che costituisce l'oggetto sociale, potrà ricevere e/o richiedere finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti.----------

Detti finanziamenti saranno infruttiferi di interessi, anche ai fini di cui all'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e secondo quanto disposto dall'art. 1282 c.c..----------

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..----------

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 10)- Decisioni dei soci----------

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente e dalle presenti norme di funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.----------

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:----------

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione in caso di nomina del consiglio di amministrazione e la loro revoca;----------

c) la nomina nei casi previsti dalla normativa vigente dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;----------

d) le modificazioni delle presenti norme di funzionamento della società;----------

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.----------

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o negli altri casi previsti dalle presenti norme di funzionamento della società, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11).----------

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.----------

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.----------

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano

adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni normative dispongono la sospensione del diritto di voto.----------

Art. 11)- Decisioni dei soci: metodo assembleare----------

A) Convocazione dell'assemblea.----------

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso della sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.----------

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla normativa vigente, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.----------

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.--

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, secondo la normativa vigente, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.---

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con qualsiasi

altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci, fermo restando che quelli tra i soci, che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno).----------

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.----------

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.----------

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il collegio sindacale o il revisore, se nominati, e sempre che nessuno si

opponga alla discussione delle materie da trattare.----------

Se gli amministratori o il collegio sindacale o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.----------

B) Intervento in assemblea e diritto di voto.----------

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.----------

C) Rappresentanza in assemblea.----------

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare liberamente in assemblea. La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.----------

D) Presidenza dell'assemblea.----------

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico

o al presidente del consiglio di amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento di qualunque genere, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai medesimi intervenuti, il presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, decidere l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.----------

E) Quorum costitutivi e deliberativi.----------

L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.----------

Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti norme di funzionamento della società che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.----------

Le partecipazioni dei soci in conflitto d'interesse con la società rispetto ad una determinata decisione sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non nel calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della

delibera (quorum deliberativo), in quanto tali soggetti devono astenersi dall'esercizio del diritto di voto.----------

F) Sistemi di votazione----------

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.----------

G) Verbalizzazione delle deliberazioni.----------

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.----------

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica delle presenti norme di funzionamento della società deve essere redatto da un notaio.----------

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.----------

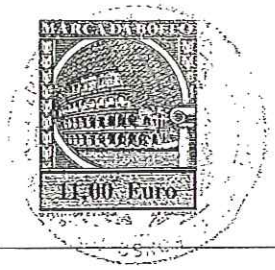

Art. 12)- Decisioni dei soci: metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.----------

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 10) delle presenti norme di funzionamento della società, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 11). La scelta di adottare il metodo, di cui al presente articolo, è presa dall'organo amministrativo.----------

Tuttavia con riferimento alle modificazioni delle presenti norme di funzionamento della società, alle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè nel caso prescritto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o negli altri casi previsti dalle presenti norme di funzionamento della società, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.----

Sia nel caso che si utilizzi la modalità della consultazione scritta sia nel caso che si utilizzi la modalità del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto, a cura dell'organo amministrativo, apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza l'argomento sottoposto alla

decisione dei soci.----------

CONSULTAZIONE SCRITTA----------

Nel caso si utilizzi la modalità della consultazione scritta, copia del suddetto documento dovrà essere trasmessa, a cura dell'organo amministrativo, a tutti i soci, nonchè ai sindaci ed al revisore, se nominati, entro dieci giorni dalla redazione del documento medesimo; i soci entro i cinque giorni successivi al ricevimento dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se lo ritengano opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.----------

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO----------

Nel caso si utilizzi la modalità del consenso espresso per iscritto, un avviso che il suddetto documento sarà depositato nella sede sociale dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo amministrativo, a tutti i soci, nonchè ai sindaci ed al revisore, se nominati, entro dieci giorni dalla redazione del documento medesimo; detto avviso dovrà contenere l'indicazione sommaria dell'argomento sottoposto a decisione, la comunicazione della data in cui verrà effettuato il deposito, l'indicazione del periodo di deposito e l'invito ai soci, entro tale periodo, a recarsi nella sede sociale per esaminare il documento depositato e per esprimere per

iscritto, in calce al medesimo, il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se lo ritengano opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.-----

Le trasmissioni delle copie del documento o degli avvisi sopra previsti dovranno avvenire all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro dei soci o al domicilio dichiarato dai sindaci e dal revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica.----------

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci ed al quale spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.---------

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.----------

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.----------

In entrambe le modalità, spetta all'organo amministrativo, che ha raccolto le consultazioni scritte ricevute o verificato i consensi per iscritto, redigere un apposito documento, sottoscritto dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, da trascrivere

senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, e le eventuali motivazioni dei contrari e degli astenuti; detto documento sarà comunicato a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, con la precisazione della data in cui la decisione eventualmente assunta si intende adottata; nel caso di modalità per consultazione scritta tale data coinciderà con quella di scadenza del quinto giorno dalla data di ricevimento dell'ultimo invio dall'organo amministrativo all'ultimo dei soci; nel caso di modalità per consenso espresso per iscritto tale data coinciderà con quella dell'ultimo giorno del periodo di deposito; in entrambi i casi i soci, che non avranno trasmesso o espresso nei termini il loro voto, saranno considerati astenuti.--------

Art. 13)- Amministrazione----------

La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Essi durano in carica per il periodo che verrà stabilito contestualmente alla nomina dalla decisione dei soci. In occasione della decisione di nomina sarà stabilito anche se la società dovrà essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.----------

Ad essi sono conferiti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e quindi, particolarmente, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono ad essi conferiti tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto sia dalle presenti norme di funzionamento della società o dalla normativa vigente riservato alla decisione dei soci.-----

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione hanno perciò fra l'altro la facoltà di compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia reputata da essi utile o necessaria; acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, beni mobili registrati ed aziende; riscuotere somme da chiunque e rilasciare quietanze e discarichi; consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, anche indipendentemente dalla estinzione dei crediti corrispondenti; rinunziare ad ipoteche o surroghe legali, esonerando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; assumere obbligazioni; partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla normativa vigente; compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, delle casse postali, delle casse di risparmio,

della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato in genere, presso le amministrazioni statali o parastatali, enti locali, morali e di diritto pubblico, amministrazioni, consorzi, banche ed istituti finanziari di ogni genere, ivi comprese tutte le operazioni riguardanti richieste ed utilizzazioni di fidi, aperture di credito e di conti correnti ed altre forme di finanziamento sia a medio che a lungo termine con o senza concessione di iscrizioni ipotecarie o privilegi; chiedere contributi a fondo perduto; disporre sui conti correnti intestati alla società prelevando sia sulle disponibilità esistenti, sia allo scoperto sui crediti concessi; firmare assegni e titoli di credito di ogni genere; rappresentare la società presso qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria e finanziaria; stipulare contratti, preliminari, compromessi e transazioni; dare assenso e nulla osta per volture di licenze; assumere e licenziare operai, mano d'opera anche specializzata e direttori, dipendenti ed impiegati, fissandone compensi e retribuzioni; conferire procure generali; nominare avvocati, commercialisti e tecnici per le necessità della società.------

Se nominato, il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario od opportuno oppure quando ne sia stata fatta richiesta al presidente da due dei suoi membri. Il presidente designa il luogo della riunione e ne indica l'oggetto.---------

La convocazione del consiglio di amministrazione avviene, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con la data e la firma di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire al domicilio, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dall'amministratore, fermo restando che, qualora non sia stato indicato un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica, l'avviso deve essere fatto pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.----------

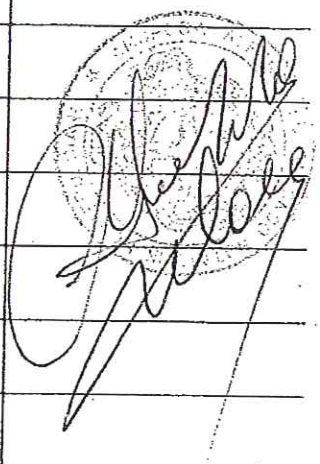

Per la validità delle riunioni e delle delibenazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.----------

Le delibere prese dal consiglio devono essere scritte sul libro delle decisioni degli amministratori ed i verbali sono validi se sottoscritti dal presidente e dal segretario.--------

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica devono attivare il procedimento per la decisione dei soci che provveda alla sostituzione dei mancanti.----------

I consiglieri di amministrazione così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.------

Se vengono a cessare tutti i consiglieri di amministrazione o

l'amministratore unico, il presidente del collegio sindacale o il revisore, se nominati, o il socio più anziano di età dovranno con urgenza attivare il procedimento per la decisione dei soci di nomina dei nuovi amministratori.---

Art. 14)- Rappresentanza della società---

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della società.---

In ogni caso le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dalle presenti norme di funzionamento della società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.---

Art. 15)- Sanzioni amministrative---

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nell'esercizio dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.---

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.---

Art. 16)- Compensi degli amministratori---

All'amministratore unico od ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; i soci potranno decidere la corresponsione di un compenso annuale con decisione valida fino a modifica.----------

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.----------

Art. 17)- Diritti dei soci non amministratori----------

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.----------

Art. 18)- Organo di controllo----------

I soci, con decisione da adottarsi con metodo assembleare ai sensi del precedente art. 11), possono nominare quale organo di controllo il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 19), o un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 20). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..----------

Art. 19)- Collegio Sindacale----------

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del collegio stesso. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e seguenti c.c.).----------

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..----------

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.----------

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio all'assemblea; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.----------

Si applica la disposizione di all'art. 2409 c.c..----------

Art. 20)- Revisore----------

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dal conferimento dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c..-----

Art. 21)- Esercizio Sociale - Bilanci----------

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.----------

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattro (31/12/2004).----------

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla gestione, qualora ne ricorra l'obbligo, e provvedendo a depositare copia del bilancio e della relazione sulla gestione se redatta nella sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di approvazione. Qualora sia nominato il Collegio Sindacale o il Revisore, il bilancio, con la relazione se redatta, deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'organo di controllo, almeno trenta (30) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di approvazione.-

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.----------

Art. 22)- Utili----------

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.----------

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla

distribuzione degli utili ai soci.----------

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.----------

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.-------

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.---

I dividendi saranno pagati entro novanta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, salvo un diverso termine stabilito nella decisione stessa.----------

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della società.----------

Art. 23)- Recesso del socio----------

a) Casi di recesso.----------

Il diritto di recesso compete:----------

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti norme di funzionamento della società;----------

- ai soci che non hanno consentito al compimento di

operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c.;----------

- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalle presenti norme di funzionamento della società.----------

b) Modalità di esercizio del recesso.----------

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti alla precedente lettera a), dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.----------

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonchè l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.----------

c) Rimborso della partecipazione del socio receduto.----------

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere

il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento di efficacia della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..----------

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.---

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.-------

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.----------

Art. 24)- Esclusione del socio----------

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.----------

Può essere escluso anche il socio che risulti inadempiente all'obbligo di versamento del capitale, attivandosi la procedura di cui all'art. 2466 c.c., o che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.-

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 11). Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire all'assemblea senza diritto di voto.----------

La delibera di esclusione deve essere comunicata con

raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su domanda dell'altro.----------

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 23 lett. c) in tema di rimborso della partecipazione del socio receduto, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.----------

Art. 25)- Scioglimento e liquidazione----------

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dalle presenti norme di funzionamento della società.----------

In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni normative vigenti o dalle presenti norme di funzionamento della società, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento della società, dispone:----------

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;----------

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;----------

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.----------

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.----------

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste dalle presenti norme di funzionamento della società per le modificazioni. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c..----------

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.----------

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e seguenti c.c.).-------

Art. 26)- Titoli di debito----------

La società può emettere titoli di debito.----------

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento della società.----------

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..------

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.----------

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.----------

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.----------

Art. 27)- Clausola compromissoria----------

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Siena. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale competente per territorio.----------

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.----------

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.----------

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.--

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola

compromissoria le controversie nelle quali la normativa vigente preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.----------

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 23).----------

Art. 28)- Disposizioni varie e rinvio----------

Si precisa che:----------

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra essi medesimi, è quello che risulta dal libro dei soci;-------

- per quanto non previsto nelle presenti norme di funzionamento della società, valgono le norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata;----------

- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi personalistici, propri delle società di persone, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società in nome collettivo.----------
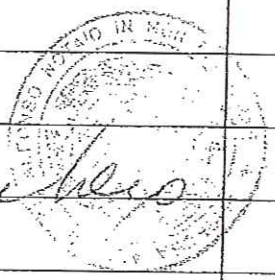
MARCA DA BOLLO
16,00 Euro